



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2010

Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge tende da un lato a rendere più efficace l'azione di contrasto e prevenzione della corruzione e, dall'altro lato, ad introdurre norme di trasparenza nella vita pubblica e nell'esercizio della pubblica funzione. Infatti il malaffare, nella pubblica amministrazione, si giova non solo del *pactum sceleris* tra delinquenza (spesso organizzata) e degenerazione privatistica di taluni responsabili dei pubblici uffici, ma anche dei mille rivoli in cui opacità amministrativa e malcostume si autoalimentano. Per essere come la moglie di Cesare, i responsabili della pubblica funzione debbono consentire a tutti i cittadini di affacciarsi nella loro situazione reddituale, e di trovarla specchiata: in caso contrario, sarà (anche) il controllo sociale ad attivare ed indirizzare la richiesta di motivare indebiti arricchimenti.

Ma a monte di tutto ciò vi è da rispondere ad un'esigenza di regolamentazione dell'accesso alla vita pubblica: la permeabilità di tale snodo procedurale ai meno nobili intenti – quando non addirittura alla criminalità organizzata – è uno delle peggiori ricadute della fragilità dell'attuale sistema dei partiti, incapace di svolgere il ruolo di selezione del proprio personale politico.

* * *

Il giudizio sulle cause originarie di ineleggibilità soffre di un vera e proprio corto circuito logico, prima ancora che cronologico: dietro l'ossequio formale alla competenza finale della Giunta delle elezioni della Camera neoeletta – per il quale vedi la circolare 2 novembre 2000 del Ministero dell'interno (n. 153/2000 protocollo n. 5319 fascicolo 15600/15364), sulla questione dell'interpreta-

zione dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1957, n. 361 (affrontata nell'udienza del 25 ottobre 2000 anche dal parere sezione I del Consiglio di Stato commissione speciale protocollo n. 1052/2000) – si nasconde nei fatti la possibilità di mettere la futura Camera dinanzi al «fatto compiuto», se non si ferma prima il candidato ineleggibile.

Una tale conclusione, in riferimento alle regioni, fu dal giudice relatore Cassese fortemente stigmatizzato: «Si tratta di una normativa evidentemente incongrua: non assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l'ineleggibilità sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l'ineleggibilità; non consente che le cause di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali» (Corte costituzionale – sentenza 22 febbraio-3 marzo 2006, n. 84).

La soluzione di politica legislativa affacciata nella XV legislatura dalla prima Commissione della Camera dei deputati (vedi il testo unificato atti Camera nn. 1451, 2242, 2314, 2516, 2564, 2680, 2681 e 2799) fu quella di estendere a livello parlamentare l'istituto dell'incandidabilità che già ebbe ingresso nell'ordinamento nel 1990 e che per gli enti locali è attualmente contemplato dall'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL). Il presente disegno di legge intende conseguire in sostanza il medesimo risultato, tanto che non innova rispetto all'elencazione dei casi già operata dal testo vigente del

TUEL. Nella scelta dello strumento legislativo, però, si intende qui fare tesoro delle audizioni di costituzionalisti svolte sotto la presidenza di Luciano Violante in quella stessa prima Commissione della Camera, l'8 gennaio 2008.

Il professor Nicolò Zanon, in quella sede, evocò gli irrisolti dubbi di costituzionalità sull'istituto dell'incandidabilità, affermando tra l'altro che «leggendo la Costituzione (...) sembrerebbe che il legislatore debba intervenire a stabilire regole in tema di ineleggibilità, ma non possa introdurre altri limiti all'elettorato passivo che non sono riconducibili all'ineleggibilità. «Il problema, quindi, consiste nel capire se l'incandidabilità rientra nel concetto di ineleggibilità. (...) Sembrerebbe (...) che l'incandidabilità si avvicini di più (...) a quella che si definisce l'incapacità elettorale passiva, che si verifica laddove il soggetto sia carente di alcuni requisiti, come elettorato attivo, età e, per alcuni, anche l'analfabetismo. «Il problema è questo. Esiste una differenza forte e si pone anche una differenza ulteriore che il progetto assume consapevolmente. La sussistenza di cause di ineleggibilità è accertata al momento della convalida dell'elezione già avvenuta, ma una causa di incandidabilità, per essere presa sul serio, deve essere verificata preventivamente all'elezione». La scelta del testo unificato della Camera era quella di porre questa verifica in capo al competente ufficio elettorale circoscrizionale, al momento della presentazione delle liste elettorali, ma in questa proposta Zanon evidenziò un «problema operativo. Si dice che l'ufficio cancelli anche i nomi di coloro che abbiano presentato dichiarazioni sostitutive non veritiere». A tal proposito, sottolineerei che l'ufficio circoscrizionale deve decidere in tempi molto brevi (mi sembra entro 24-48 ore, non ricordo bene).

Tuttavia, verificare se la dichiarazione sostitutiva dell'assenza di cause di incandidabilità sia veritiera non è come accertare l'età. Per procedere a tale operazione, bisogne-

rebbe poter disporre dei dati del casellario, e non è così evidente che questi siano sempre aggiornati» (resoconto stenografico, pagine 7-9).

Mentre «accertare l'esistenza di una causa di incandidabilità, dopo lo svolgimento delle elezioni, sembra particolarmente incongruo. Si tratta, infatti, di un aspetto che deve essere verificato prima che le elezioni si svolgano», d'altro canto, per il medesimo docente, la scelta sostanziale operata nel 1990 (e nell'articolo 58 TUEL) ha il vantaggio di «una maggiore oggettività rispetto ai casi in cui la misura dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegua ad una condanna. Infatti, in base al *quantum* di pena, può scattare o meno la interdizione perpetua». Credo, tuttavia, che sarebbe ancora più oggettiva e ragionevole la scelta del tipo di reato.

Certo, potrebbe verificarsi un'imputazione del tutto assurda, ma in tal caso essa verrebbe corretta alla radice «riterrai preferibile e più ragionevole scegliere il criterio della fattispecie di reato, del bene giuridico tutelato».

Ecco perché, per conciliare queste opposte esigenze, il presente disegno di legge sceglie di riportare la problematica alla fase della iscrizione nelle liste elettorali, compiuta periodicamente secondo il meccanismo consolidato del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, non solo questo consente di definire per tempo la capacità elettorale e di non decidere sotto l'imperio della scadenza elettorale già convocata; esso soddisfa anche la necessità che sulle questioni di partecipazione al voto (sia attivo che passivo) vi sia, almeno virtualmente, la possibilità di addivenire alla pronuncia di un organo giurisdizionale ordinario (stanti i meccanismi di ricorso contro l'esclusione o l'inclusione nelle liste, previsti dagli articoli 42-46 del medesimo testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 1967); ma, soprattutto, si tratta di una soluzione che riporta la questione nei binari della riserva di legge di cui all'articolo 48, quarto comma della Costituzione: poiché anzi questa limitazione del diritto di voto (e per converso di essere eletti, stante il requisito elettorale passivo posto dagli articoli 56 terzo comma e 58 primo comma della Costituzione, consistente nell'essere «elettori») non rientra nelle altre due fattispecie ivi previste («incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile») evidentemente essa rappresenta uno dei «casi di indegnità morale indicati dalla legge». Lo riconobbe, in quella stessa sede, un presidente emerito della Corte costituzionale, Annibale Marini, secondo cui «per fatti particolarmente gravi o per provvedimenti di prevenzione» possono venir meno i requisiti minimi di «onorabilità» che devono sussistere per essere eletti (resoconto stenografico, pagina 4).

Ecco perché la scelta individuata nel titolo I del presente disegno di legge appare la più rispondente alle esigenze enunciate e – ferma restando l'inesistibilità del restante *corpus* del TUEL ai parlamentari, in ordine alla decadenza ed alla sospensione dalla carica, in ragione dell'insuperata riserva della giurisdizione delle Camere di cui all'articolo 66 della Costituzione – la si generalizza come meccanismo che riporta alle normali revisioni semestrali delle liste elettorali quel controllo sulla capacità elettorale (attiva e, quindi, passiva) sin qui rivelatasi estremamente problematica a stretto ridosso della scadenza elettorale.

* * *

Il titolo II del disegno di legge affronta la tematica della trasparenza delle posizioni patrimoniali degli eletti e dei nominati. Nonostante una campagna di *soft law* svolta a tappeto negli organi assembleari locali, si giudica infatti inidoneo – a fronte di contro-limiti abbastanza seri, fondati sulla riserva-

tezza e sul diniego del consenso – lo strumento delle delibere consiliari per imporre alla platea dei soggetti interessati un obbligo giuridico in tal senso. Non solo i margini di elusione si moltiplicano, con il ricorso ad una casistica variegata e conferimenti disordinati di dati non omogenei sui siti *Internet* dei più disparati enti territoriali; gli è che la necessità di un fondamento di rango primario è dimostrata dalla preesistenza della legge 5 luglio 1982, n. 441, al cui modello il disegno di legge presentato dal senatore Ichino in questa legislatura continua a fare riferimento (vedi atto Senato n. 1290). Si tratta però di una legge che ha dimostrato ampi margini di inefficacia, che si intende qui risolutamente correggere, oltre che generalizzare per una sene di situazioni locali sparse sul territorio.

A tale esigenza non possono sottrarsi neppure i rappresentanti della sovranità popolare: non dovrà più verificarsi, in altri termini, che da Senatore della Repubblica un cittadino dichiara all'anagrafe patrimoniale di cui alla legge n. 441 del 1982 poco più del minimo reddituale, e pochi giorni dopo la decadenza dal seggio parlamentare ammetta alle autorità inquirenti di aver partecipato (e beneficiato, con una ricca messe di conti correnti all'estero) ad uno schema milionario di evasione dell'IVA.

All'impianto della legge 5 luglio 1982 n. 441 si aggiungono quindi da un lato le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche per la più facile circolazione delle informazioni, e dall'altro lato le migliori potenzialità sanzionatorie offerte dalle procedure di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, per i componenti del Governo nazionale.

L'affidamento dei compiti di attuazione delle disposizioni per la trasparenza – in particolare la raccolta delle dichiarazioni, la gestione dei dati e i provvedimenti connessi – è operato a favore di soggetti meno indeterminati della preesistente disciplina: nel caso dei parlamentari, alla Giunta delle elezioni della

Camera dei deputati e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, le quali sono chiamate a svolgere le funzioni sanzionatorie già poste per i membri del Governo – in capo alle due competenti Autorità indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); per i componenti di alcuni organi nominati dalle amministrazioni statali, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cosiddetta «legge Brunetta», mentre la pubblicità è assicurata attraverso i siti *Internet* delle amministrazioni interessate.

Quanto alle cariche rivestite dagli appartenenti a organi elettivi regionali e locali, si ribadisce la competenza legislativa regionale, ma nel contempo viene introdotta una soglia minima di trasparenza: non si può rendere pubblico un dato minore di quello accessibile presso i comuni con riferimento ai cittadini non titolari di cariche pubbliche. Una clausola di cedevolezza prevede poi che, fino a quando le regioni non avranno disciplinato la materia, vige la disciplina generale dettata dalla legge dello Stato, sia pur con gli adattamenti imposti dalla particolarità delle fattispecie. Il medesimo tipo di previsioni è poi introdotto per le cariche amministrative – nonché quelle assessorili – negli enti territoriali diversi dallo Stato.

* * *

Il titolo III del disegno di legge affronta il tema del tetto massimo di retribuzione attribuibile ai pubblici dipendenti, che già ha formato oggetto di previsione nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). L'effetto concretamente peggiorativo, in quella sede normativa, è derivato dal meccanismo di deroghe e di proroghe di entrata in vigore, rispondenti ad un «assalto alla diligenza» di *lobbies* che hanno trovato ascolto

anche nella maggioranza: i diplomatici (esclusione degli incarichi «fuori del territorio metropolitano»), i dipendenti della Banca d'Italia e delle *authorities* (rinvio ad un'improbabile riforma della disciplina interna, tutta a venire), gli attori, presentatori e giornalisti RAI (deroga per il presunto effetto competitivo sulle professionalità pagate dall'Erario), i *manager* in servizio (entrata in vigore a partire dai nuovi contratti).

La presente proposta rende anzitutto trasparente quello che è stato approvato nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria del 2007), con sei articoli che disciplinano le diverse situazioni toccate alquanto confusamente dal testo vigente, che si è reso conseguentemente per lo più inapplicabile. Si evita così di affrontare in unico articolo varie questioni (lavoratori pubblici, amministratori di società di diritto privato, consulenti, Corte dei conti) che richiedono separata trattazione.

Appare incongruo – oltre che diseconomico – inseguire proposte demagogiche sul tetto alle retribuzioni private, stante la miriade di meccanismi di elusione ed ancor prima la considerazione che l'assemblea degli azionisti, nel ben remunerare i suoi *manager* societari, *suo iure utitur*. Ma questo non è e non può essere il caso degli emolumenti che impingono sulle pubbliche finanze, che devono essere pubblici, riconoscibili da tutti ed espressione di una scala di priorità, che non può non mettere al vertice dei dipendenti non onorari dello Stato e degli altri enti pubblici il Primo presidente della Corte di cassazione (già utilizzato come riferimento per l'individuazione della parte retributiva del trattamento economico complessivo dei parlamentari).

In tema di statuizione legislativa di tetti massimi alla retribuzione, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «l'autonomia collettiva non è immune da limiti legali. (..) Compressioni legali di questa libertà, nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni ec-

cezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà» (sentenza 18 marzo-26 marzo 1991, n. 124, relativa ad un meccanismo di indicizzazione stabilito per legge). La formula proposta evita quindi che si violi il principio costituzionale dell'affidamento, per le situazioni in atto, senza frustrare lo scopo della norma con un'applicazione selettiva e sperequata; essa evita dubbi sulla possibilità di eludere la norma con compensi non fissi e si arricchisce anche di una clausola che opera il contemperamento tra pubblicità e rispetto della *privacy*, consentendo di risalire ad eventuali abusi.

Inoltre si esprime preferenza per un meccanismo di contemperamento del tetto retributivo con i diritti quesiti, bloccando le progressioni ulteriori di chi è già sopra il tetto (invece di una loro generalizzata salvezza) e mantenendo la quota raggiunta con il sistema dell'assegno *ad personam*. Infine, recepisce la possibilità del Ministro dell'economia e delle finanze di derogare al tetto per venticinque nominativi nel triennio, ma estende la possibilità di deroga (nel rispetto delle norme sulla trasparenza della decisione e del controllo della Corte dei conti) a tutti gli altri organi di vertice delle amministrazioni non statali, nel presupposto che la norma si debba applicare anche a loro ed all'interno di una quota percentuale sul totale delle posizioni apicali.

L'inclusione di tutte le varie amministrazioni risponde all'intento di sfoltire la «giungla retributiva», riconducendo alla disciplina di legge ogni ente che attinge al denaro pubblico come individuato da indirizzi parlamentari e giurisprudenziali consolidati: per le Amministrazioni costituzionali vedasi l'ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia del Senato - ed accolto dal Governo - in sede di rapporto sui documenti di bilancio nell'autunno 2007; per gli enti sottoposti a controllo contabile, vedi Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003 (in cui la Cassazione ha ricono-

sciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici) e sentenza n. 3899 del 26 febbraio 2004 (con cui la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori delle s.p.a. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri).

Tra le abrogazioni, è inclusa quella apodittica deroga *ad personam* introdotta per il sottosegretario di Stato alla protezione civile, nel momento della sua nomina, da un decreto-legge in tema di emergenza rifiuti.

* * *

Nel titolo IV si affronta, in quattro articoli dal contenuto speculare (articoli 27-30), la materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati e dei soggetti assimilabili.

Non appare estranea alla materia oggetto del disegno di legge quella che interessa tale titolo, atteso che l'esperienza pratica conferma, periodicamente, come attraverso gli incarichi extragiudiziari conferiti a magistrati (e che determinano spesso per i nominati rilevanti introiti economici, assolutamente esorbitanti rispetto alla retribuzione comune delle categorie interessate) si determinino fenomeni di commistione tra magistrature, politica e mondo economico, con relazioni utilizzabili anche al fine di condizionare i poteri/doveri di controllo degli organi giudiziari.

Ciò comporta l'esigenza che gli incarichi extragiudiziari ai magistrati siano limitati il più possibile, con esclusione in particolare di quegli incarichi che maggiormente permettono facili arricchimenti e che possono essere facilmente utilizzati come strumento di pressione dai soggetti nominanti.

Peraltro, in un sistema come l'attuale, nel quale le pendenze giudiziarie si moltiplicano ed i ritardi nelle decisioni assumono aspetti patologici, presso tutte le istanze e tutti i fori, non sembra inutile ricordare che il prin-

cipio generale debba essere quello che chi svolge (nel senso più lato) pubbliche funzioni in campo giudiziario deve tendenzialmente svolgerle in maniera esclusiva, con quelle eccezioni ritenute normativamente necessarie ovvero che non incidono sulla efficacia del servizio giudiziario.

L'esigenza di limitazione all'essenziale di tali incarichi risulta già avvertita - occorre ricordarlo - soltanto dalla magistratura ordinaria che, attraverso la normazione consiliare (delibere e risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura), ha stabilito il divieto di autorizzazione per tutti gli incarichi extragiudiziari oggetto della presente proposta: arbitrati, commissioni di collaudo, incarichi societari e di gestione, incarichi sportivi.

Non risultano analoghe autodeterminazioni delle altre magistrature, già caratterizzate da livelli di autonomia ed indipendenza formalmente minori rispetto alla magistratura ordinaria (per motivi e cause diverse: si pensi alle magistrature amministrativa e contabile, inquadrata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i cui componenti possono provenire anche da nomina governativa e i cui organi di autogoverno hanno garanzie assai inferiori rispetto a quelle previste dalla Costituzione per la magistratura ordinaria; si pensi alla magistratura militare, equiparata per ogni verso, ed anche per l'autogoverno, alla magistratura ordinaria, ma solo attraverso normativa primaria non costituzionale; si pensi all'Avvocatura dello Stato, che realizza compiti di difesa pubblica ma attraverso sistemi organizzativi che prevedono la dipendenza dall'esecutivo; si pensi ancora alla giurisdizione tributaria che, in una materia tanto sensibile, sfugge alla maggior parte delle garanzie fornite ad altre magistrature).

Appare allora assolutamente necessario introdurre un divieto di legge, assoluto e preciso, esteso a tutte le magistrature, giurisdizioni ed organi *lato sensu* giudiziari (in questo senso deve intendersi l'estensione di tale normativa anche all'Avvocatura dello Stato

ed ai componenti delle commissioni tributarie), che impedisca la concessione degli incarichi indicati.

La normativa nel dettaglio prevede, oltre al divieto di attribuzione degli incarichi, anche l'immediata revoca di tutti gli incarichi in corso (con meccanismi di retribuzione delle attività già svolte) e l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con il sistema introdotto.

* * *

Il conclusivo titolo V del disegno di legge è l'effetto della ricognizione, nel corso degli ultimi mesi trascorsi, di una vera e propria emergenza nazionale relativa al diffondersi di fenomeni corruttivi e di approfittamento della cosa pubblica da parte di funzionari dello Stato e delle istituzioni.

Recenti indagini hanno permesso di verificare come la normativa preventiva e repressiva in materia di reati contro la pubblica amministrazione (in particolare) abbia mostrato negli anni notevoli falle.

Peraltro, nuove possibilità di indebolire la struttura protettiva pubblica sono venute dalle decisioni governative e di maggioranza di agire, in molti campi d'azione, anche non connotati da caratteristiche d'urgenza, con l'utilizzo di procedure in deroga alle regole ordinarie (in materia di appalti, di controlli, di contabilità: si pensi, ad esempio, alle decretazioni relative alle emergenze rifiuti in Campania, o terremoto in Abruzzo).

Orbene, se su alcune di queste vicende vi è già un attento ed efficace controllo parlamentare, deve però pensarsi alle regole generali di controllo e repressione penale del fenomeno, che nel corso degli anni non sono apparse efficaci ed efficacemente applicate.

Si ritiene allora necessario un intervento che muova su tre direttrici, convergenti verso il comune fine di rendere più stringente ed efficace la normativa attuale.

La prima (articolo 31) riguarda la modifica del sistema penale, con interventi che incidono su vari aspetti:

1. vengono inasprite le sanzioni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, soprattutto nel minimo edittale (per evitare che l'applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione);

2. viene modificato il quadro delle circostanze attenuanti, con la precisazione dei limiti di applicabilità dell'attenuante specifica di cui all'articolo 322-*bis* del codice penale e con l'introduzione di un meccanismo legale per cui il bilanciamento delle circostanze *ex* articolo 69 del codice penale può essere possibile solo in caso di completa riparazione del danno;

3. si modifica (con un intervento fondamentale, che mostra grande capacità di incidere efficacemente contro i soggetti dei fatti corruttivi) la norma dell'articolo 322-*ter* del codice penale in tema di confisca, estendendo anche ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione il meccanismo preventivo di confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, che impone la confisca dei beni di cui non possa provarsi la legittima provenienza;

4. si modifica parzialmente il regime delle pene accessorie, con particolare riferimento all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5. si innova poi sulla struttura codicistica con la modifica del reato di millantato credito, che si trasforma nella nuova ipotesi di traffico di influenze, e con l'introduzione della fattispecie di reato della corruzione nel settore privato (la cui introduzione nel nostro sistema penale è stata più volte sollecitata da molti uffici giudiziari, ed in particolare da quelli di Milano, che con maggiore frequenza si sono applicati alla repressione dei reati in materia economica). Tali ipotesi

recepiscono le indicazioni, nelle rispettive materie, della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, che impegnava gli Stati aderenti alla esecuzione: con tali norme si estende la punibilità penale di fatti di millantato credito e si introduce la nuova ipotesi della corruzione del privato funzionario, fino ad oggi solo teorizzata ma di fatto priva di una specifica copertura penalistica;

6. conseguentemente (articolo 32), si allarga la responsabilità penale delle persone giuridiche, prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche alle ipotesi di traffico di influenze e di corruzione nel settore privato», con specifiche modifiche di quel testo legislativo.

La seconda (articolo 33) riguarda alcune modifiche del sistema di procedura penale, con estensione ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione di alcune norme introdotte *in primis* dalla legislazione antimafia e poi estese talora ad altre tipologie di delitti.

Trattasi anzitutto di una nuova previsione in materia di intercettazioni, di cui si estende il campo applicativo con la previsione della possibilità di intercettare anche in presenza di sufficienti indizi di reato e di intercettare le comunicazioni tra presenti anche quando non si ritenga che nei luoghi delle intercettazioni si stia svolgendo l'attività criminosa.

La seconda modifica proposta riguarda la materia delle misure cautelari: si prevede l'estensione ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione della regola prevista dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, per cui in alcuni casi (di reati di gravissimo allarme sociale) si presume l'indispensabilità della misura cautelare custodiale in carcere.

Infine, la terza (articolo 34) consiste nell'introduzione di norme intese a verificare - e così limitare - le collaborazioni di privati ad enti ed amministrazioni pubbliche, preve-

dendo un generale divieto di attribuzione di incarichi a soggetti condannati per gravissimi reati (mafia, terrorismo, delitti contro la pubblica amministrazione) ovvero sottoposti a misure cautelari per tali reati o sottoposti a misure di prevenzione.

La norma è garantita da un obbligo di dichiarazione del beneficiario e da sanzioni penali per le dichiarazioni false. In tal modo, la struttura pubblica viene tutelata da influenze criminali esterne, almeno per il campo dei rapporti indicati.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 1.

(Elettori)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-*bis*».

Art. 2.

(Limitazione all'elettorato)

1. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. - *1.* Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-*bis*. - *1.* Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicu-

rezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *e*);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore

a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 2-ter. - 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, finché durano gli effetti del provvedimento stesso;

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilita-

zione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

Art. 3.

(Perdita del diritto elettorale)

1. All'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-*ter*, comma 1».

2. All'articolo 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

3. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: «Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo l'obbligo del candidato di di-

sporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,».

4. All'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

Art. 4.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. L'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

«Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano elettori;
- b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera *b*).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera *a*), sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo testo unico.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera *b*), sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.

Art. 6-*bis* - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera *a*), ovvero quando essa esista al mo-

mento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, dichiara decaduto l'eletto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Assemblea il giorno successivo ed è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera *b*), esisteva al momento della candidatura».

Art. 5.

(Limitazioni connesse allo stato di non candidabilità)

1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, non possono neppure rivestire:

a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'As-

semblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o dell'Assemblea, del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, di un Consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli Ministri, della Giunta regionale o del suo presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che, in applicazione di disposizioni della Costituzione o di legge, hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera *a)*;

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

2. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

TITOLO II

PROCEDURE DI TRASPARENZA DELLE
SITUAZIONI PATRIMONIALI DI ELETTI
E NOMINATI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 6.

(Componenti del Parlamento nazionale)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Dichiarazioni)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati depositano presso le Giunte delle elezioni del rispettivo ramo del Parlamento i seguenti atti:

a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, detenuti in proprio o per interposta persona;

2) le azioni di società, detenute in proprio o per interposta persona;

3) le quote di partecipazione a società, detenute in proprio o per interposta persona;

4) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, ovvero le situazioni in cui ad essi si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi e dei parenti conviventi entro il secondo grado.

3. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'Ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 8.

(Variazioni)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 7 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo 7 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2 dell'articolo 7.

Art. 9.

(Cessazione)

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati nell'articolo 6 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Si applica il comma 2 dell'articolo 7.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 10.

(Modello)

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate negli articoli 7, 8 e 9 sono effettuate mediante un modulo predisposto dalle Giunte di cui all'articolo 7, comma 1, alinea, d'intesa tra di loro.

Art. 11.

(Prima applicazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 11, si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215; le funzioni ivi attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dalla Giunta delle elezioni competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, alinea.

2. La Giunta di cui al comma 1, constatata l'inadempienza, procede altresì alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, con le modalità di cui all'articolo 14.

3. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il Presidente della Camera di appartenenza dà notizia all'Assemblea dell'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

Art. 13.

(Pubblicità)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 7, secondo le modalità stabilite nell'articolo 14.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le

modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Bollettino)

1. Le dichiarazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 7, nonché quelle previste dagli articoli 8 e 9, sono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*.

2. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito *Internet* della Camera di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

CAPO II

DISCIPLINA SPECIALE

Art. 15.

(Componenti del Governo nazionale)

1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Dichiarazione degli interessati)*
- 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge,

sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" e resa ai sensi dei citati articoli 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate» e resa ai sensi dei predetti articoli 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo dichiara, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva va-

riazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza, con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge non separato, dai figli conviventi e dai parenti conviventi entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 6.

8. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come so-

stituito dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro la medesima data, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni previste dal medesimo articolo 5.

Art. 16.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 si applicano:

a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro;

d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 7, 8, 9 e 11 sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono esercitate dal Presidente della Commissione di cui al comma 2, il quale altresì, constatata l'inadempienza, procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione secondo quanto disposto al comma 4.

4. La pubblicazione prevista nell'articolo 14 viene effettuata attraverso il sito *Internet* dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Componenti degli organi elettivi regionali e locali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Anagrafe degli eletti)* - 1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel Consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 3-*bis* della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 7 a 14 della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Consigli.

3. La pubblicazione prevista nell'articolo 14 è effettuata, per quanto riguarda le regioni, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i Consigli provinciali e comunali, in apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito *Internet* del Consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 3-*bis* della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono esercitate, per quanto riguarda i soggetti di cui al presente articolo, secondo i casi, dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell'albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito *Internet* del Consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

Art. 18.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 si applicano:

a) agli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

secondo le modalità stabilite dai rispettivi Consigli in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Consigli in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente e al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui proposta di nomina o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 7, 8, 9 e 11 sono trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, rispettivamente al presidente del Consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera *c)* e *d)* del comma 1 del presente articolo, al

presidente dell'amministrazione regionale o locale interessata.

3. Le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono esercitate dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito *Internet*, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.

4. La pubblicazione prevista nell'articolo 14 è effettuata, per quanto riguarda le regioni, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, nel sito *Internet* della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

5. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 19.

(Copertura finanziaria e rapporti con la protezione dei dati personali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili alla data della sua entrata in vigore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il primo conferimento di documenti nei siti *Internet* di istituzioni, amministrazioni o altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il parere espresso ai sensi del comma 2 è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente e in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.

Art. 20.

(Abrogazione)

1. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SUGLI EMOLUMENTI
PUBBLICI

Art. 21.

*(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni)*

1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) le amministrazioni degli organi costituzionali;

c) le autorità indipendenti;

d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

f) le università;

g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

h) la Banca d'Italia;

i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno *ad personam*, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi del-

l'articolo 2, comma 3, lettera *n*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1;

c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera *c*) del comma 6.

8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

Art. 22.

(Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 21;

b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1 dell'articolo 21, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 21.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 21.

4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 21, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

5. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito *web* dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

8. Il presente articolo si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

9. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 23.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 21;

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera *a)*;

c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera *a)*, il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 21. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 21, si applica il comma 4 dell'articolo 22 a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun

caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

5. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 1 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

Art. 24.

(Disposizioni ordinamentali sugli incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)

1. Ai fini del presente articolo si definisce «incarico»:

a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 21, il quale comporti il conferimento di con-

sulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 21.

2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *b)*, del medesimo testo unico.

3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.

5. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale

dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

9. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblico nel proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 25.

(Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione)

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

3. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Art. 26.

(Principi fondamentali, coordinamenti ed abrogazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 21, 22 e 23 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Per l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 21 a 25 si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 21 a 25.

3. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

5. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

6. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono soppresse.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI

Art. 27.

(Arbitrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono tempestivamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Art. 28.

(Collaudi)

1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono tempestivamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Art. 29.

(Partecipazione ad organi societari)

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono tempestivamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Art. 30.

(Incarichi sportivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI.

2. Sono abrogate le disposizioni che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma.

3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal CONI ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E
PROCEDURALE PER IL CONTRASTO AI
FENOMENI DI CORRUZIONE

Art. 31.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 32-*quinquies* del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323».

2. All'articolo 314, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

4. All'articolo 316-*bis* del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quattordici anni».

6. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. All'articolo 318, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

8. All'articolo 318, secondo comma, del codice penale, le parole: «fino a un anno»

sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».

10. All'articolo 319-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».

11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uf-

fici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei precedenti commi, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata».

12. All'articolo 323, primo comma, del codice penale le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

13. All'articolo 323-*bis* del codice penale è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».

14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi secondo e terzo, del co-

dice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

15. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (*Traffico d'influenza*). - Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.000 a 30.000 euro.

Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del terzo comma; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni».

16. Dopo l'articolo 513-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-*ter*. - (*Corruzione nel settore privato*). - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sol-

lecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori».

Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti: «346,»;

b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «513-bis» sono inserite le seguenti: «, 513-ter».

Art. 33.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in rela-

zione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera *b*), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321 e 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale».

Art. 34.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera a);

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Nella predetta ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

